



COMUNE DI BASTIA MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Regolamento di Polizia Mortuaria
- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 17/12/2015
- Entrato in vigore il 04/01/2016

AGGIORNATO CON:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile"
- D.P.C.M. 26 maggio 2000
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali."
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002
- D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
- Legge 1° agosto 2002 n. 166 (art.28);
- Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"
- Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)"
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7 "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)"
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2014, n. 13-7014 Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 " Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"). Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R.
- L.R. Piemonte 56/77 così come modificata dalla L.R. 3/2013 (art.27)
- L.R. Piemonte 11 marzo 2015, n. 3
- Deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 61 – 10542

INDICE

TITOLO I_ DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo 1° - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Polizia mortuaria nel Comune
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Capitolo 2° - DENUNCIA DI MORTE, DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE ATTRAVERSO AUTOPSIE O RICONTRI DIAGNOSTICI

- Art. 5 - Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte
- Art. 6 - Atto di morte
- Art. 7 - Funzioni obitoriali
- Art. 8 - Morte dovuta a reato
- Art. 9 - Adempimenti conseguenti al decesso
- Art. 10 - Rinvenimento di cadaveri o parti di cadaveri o resti mortali o persone ignote
- Art. 11 - Autorizzazione al seppellimento di cadaveri o di parti amputate o rinvenute

Capitolo 3° - TRASPORTO DI CADAVERI

- Art. 12 - Trasporto funebre
- Art. 13 - Definizione di attività funebre
- Art. 14 - Modalità del trasporto e dell'attività funebre
- Art. 15 - Norme generali del trasporto funebre
- Art. 16 - Riti religiosi e civili
- Art. 17 - Imbalsamazione e tanatoprassi
- Art. 18 - Autorizzazione al trasporto per seppellimento
- Art. 19 - Ricevimento di cadaveri da altri Comuni
- Art. 20 - Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 21 - Autorizzazione al trasporto per seppellimento e cremazione
- Art. 22 - Trasporto di salme all'estero o dall'estero
- Art. 23 - Trasporto di ossa umane o di altri resti mortali

Capitolo 4° - FERETRI

- Art. 24 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 25 - Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 26 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 27 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri
- Art. 28 - Gratuità del servizio funebre
- Art. 29 - Piastrina di riconoscimento

TITOLO II_ CIMITERO

Capitolo 5° - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

- Art. 30 - Inumazione e caratteristiche delle fosse
- Art. 31 - Cippo
- Art. 32 - Casse destinate alle inumazioni
- Art. 33 - Avvisi di scadenza per le esumazioni ordinarie
- Art. 34 - Esumazioni ordinarie
- Art. 35 - Esumazioni straordinarie

Capitolo 6° - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

- Art. 36 - Tumulazione
- Art. 37 - Casse destinate alle tumulazioni
- Art. 38 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 39 - Estumulazioni straordinarie
- Art. 40 - Esumazioni ed Estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 41 - Raccolta delle ossa
- Art. 42 - Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali

Capitolo 7° - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

- Art. 43 – Autorizzazione alla cremazione
- Art. 44 – Urne cinerarie
- Art. 45 – Destinazione delle ceneri
- Art. 46 – Modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 47 – Affidamento delle urne cinerarie
- Art. 48 – Cremazione per insufficienza di sepolture
- Art. 49 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 50 – Procedura per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 51 – Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 52 – Senso comunitario della morte
- Art. 53 – Registri degli affidamenti e delle dispersioni

Capitolo 8° - POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 54 - Disposizioni generali - vigilanza
- Art. 55 – Ammissione al cimitero
- Art. 56 - Piano regolatore cimiteriale
- Art. 57 - Planimetria dei cimiteri
- Art. 58 - Ossario comune e cinerario comune
- Art. 59 - Orario di apertura dei cimiteri
- Art. 60 - Norme di comportamento nei cimiteri
- Art. 61 - Trasgressioni
- Art. 62 – Riti funebri
- Art. 63 - Lavori eseguiti da privati nei cimiteri
- Art. 64 – Fiori, piante e materiali ornamentali
- Art. 65 – Rifiuti
- Art. 66 – Ritrovamenti

TITOLO III_ CONCESSIONI

Capitolo 9° - CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art. 67 - Disposizioni generali
- Art. 68 - Concessione di fosse per inumazioni
- Art. 69 – Sepoltura per inumazione di persona di comprovata povertà
- Art. 70 – Durata delle concessioni
- Art. 71 – Tumulazione provvisoria in loculi
- Art. 72 - Iscrizione sulle lastre di marmo a chiusura dei loculi
- Art. 73 - Lapidi, monumenti e croci
- Art. 74- Aree e tombe di famiglia
- Art. 75 – Locali cimiteriali
- Art. 76 – Modalità di concessione
- Art. 77 - Retrocessione dalle concessioni di loculi e di aree per sepolture private
- Art. 78 – Revoca della concessione
- Art. 79 – Concessioni pregresse e mutamento del rapporto concessorio
- Art. 80- Rinuncia a concessioni perpetue su invito dell'Ente.
- Art. 81 – Scadenza e decadenza delle sepolture private
- Art. 82 – Estinzione della concessione

Capitolo 10° - MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BENI COMUNALI

- Art. 83 - Manutenzione e pulizia edifici comunali
- Art. 84- Manutenzione giardini e aree verdi

TITOLO IV_ LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI –IMPRESE FUNEBRI

Capitolo 11° - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 85 – Accesso al cimitero
- Art. 86 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
- Art. 87 – Personale addetto ai servizi cimiteriali

Capitolo 12° - IMPRESE FUNEBRI

Art. 88 – Imprese di onoranze funebri

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE FINALI E TRANSITORIE**Capitolo 13° - DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 89 - Documentazione

Art. 90 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 91 – Scadenziario delle operazioni

Capitolo 13° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92 – Tutela dei dati personali

Art. 93 – Pubblicità del regolamento

Art. 94 – Sanzioni amministrative

Art. 95 – Richiamo alla legislazione vigente

Art. 96 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

Art. 97 – Sepolture private a tumulazioni pregresse- Mutamento del rapporto concessorio

Art. 98 – Tariffe

Art. 99 – Norma finale e di rinvio

Art. 100 – Entrata in vigore

Capitolo 15° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 101 – Concessioni di aree

TITOLO I_ DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1°- NORME GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, manutenzione ed ampliamento dei Cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni nazionali, regionali e locali; in particolare:

- nel Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento nazionale di Polizia Mortuaria);
- nel D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396 (nuovo regolamento dello Stato Civile);
- nel D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254 (regolamento gestione rifiuti sanitari);
- nell'art. 24 L. 218/1995 (diritto internazionale privato);
- nel D.P.R. 24 febbraio 2004 (affidamento urna cineraria);
- D.L. 27-12-2000 n. 392 -Disposizioni urgenti in materia di enti locali convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 26 (servizi cimiteriali a pagamento);
- nella Legge 30 Marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle Ceneri);
- nella circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 (circolare esplicativa DPR 285/1990);
- nella circolare del Ministero della Salute n. 400/VIII9L (chiarimenti in merito alle autorizzazioni relative al DPR 285/1990, conferite alle Regione);
- nelle Leggi Regione Piemonte n. 5 del 15/03/2001, n. 20 del 31/10/2007, n. 15 del 25/06/2008 e n. 15 del 3/08/2011;
- nel D.P.G.R. 08/08/2012 n. 7 (regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali);
- nelle circolari Regione Piemonte prot. n. 3560 del 18/03/1998, n. 3/AMB/SAN del 25/07/2005, n. 1/SAN/FEL del 13/10/2008;
- nelle D.G.R. Piemonte n. 115-6947 del 05/08/2002 e n. 25-8503 del 24/02/2003.
- nella L.R. Piemonte 11 marzo 2015, n. 3

Art. 2 - POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31,112, 113, 113 bis e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda A.S.L.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi funerari, necroscopici, cimiteriali, e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nonché ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, spettano al Dirigente Responsabile, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

5. I servizi a pagamento così come le loro tariffe sono definiti dalla Giunta comunale sulla base delle norme vigenti. I criteri generali di definizione delle tariffe possono essere variati solo dal Consiglio Comunale. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio. Le tariffe possono essere modulate tenendo conto delle esigenze di gestione dei differenti cimiteri e delle differenti opere cimiteriali. Il complesso degli introiti deve tendere al pareggio del Bilancio del servizio.

6. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:

- Il coniuge non separato o divorziato;

- I figli;
- I genitori;
- Altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.

Art. 3 – RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e/o alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danno ingiusto a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge. Ove la Legge muti l'individuazione di citati servizi, il presente articolo si intende conseguentemente variato con effetto dall'entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - e) l'inumazione in campo comune;
 - f) la cremazione;
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale ed allegate al presente regolamento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

CAPITOLO 2°

DENUNCIA DI MORTE, DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE ATTRAVERSO AUTOPSIE O RISCONTRI DIAGNOSTICI

Art. 5 – DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE ED ACCERTAMENTO DI MORTE

1. La denuncia della causa di morte è effettuata secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che lo sostituisce.
3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
4. L'accertamento di morte è effettuato su modello di cui all'Allegato B del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R:
 - a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in una struttura sanitaria di ricovero, assistenziale o residenziale, pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria;
 - b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nella lettera a).
 In assenza dei soggetti individuati alla lettera b) l'accertamento è effettuato dai medici di medicina generale.
5. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della l.r. 15/2011, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 6 – ATTO DI MORTE

1. L'ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di morte che, ai sensi degli artt. 11 e 73 del DPR n. 396/2000, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la

cittadinanza del defunto, il nome e cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del dichiarante.

2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

3. L'Ufficiale dello Stato Civile provvederà, se del caso, agli adempimenti previsti dagli artt. 81, 82 e 83 del DPR n. 396/2000.

Art. 7 FUNZIONI OBITORIALI

1. E' stipulata convenzione triennale con l'A.S.L. CN1, in base alla quale vengono stabilite modalità e costi relativa ai servizi di deposito ed osservazione dei cadaveri nella camera mortuaria e/o cella frigorifera e preparazione all'autopsia.

Art. 8 - MORTE DOVUTA A REATO

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile che, nell'accertare la morte di una persona, ai fini dell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato o quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze o nel caso non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, è tenuto agli adempimenti previsti dagli artt. 76, 77 e 78 del D.P.R. 396/2000.

Art. 9 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

1. Nelle strutture residenziali sanitarie, socio sanitarie e assistenziali pubbliche/private in cui non è presente il Direttore sanitario o non risulta previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, l.r. 15/2011 il quale stabilisce che l'accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (in primo luogo i medici delle strutture di medicina legale, anche perché a ciò deputati e comunque per evitare doppioni con i conseguenti aggravii di spesa), ovvero, in loro assenza, dai medici di medicina generale. Anche in questa fattispecie le Strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, della L.R. 15/2011.

2. Si precisa che il modello su cui va riportato l'accertamento di morte di cui all'Allegato B del comma 4 dell'articolo 10 del regolamento regionale ha valore esemplificativo ed è, pertanto, consentito integrarlo con le indicazioni contenute nel modello di certificato di cui all'Allegato II al presente provvedimento. Viene proposto il certificato allegato in fine, allo scopo di snellire numerose procedure conseguenti al decesso mantenendo il complesso dei dati anagrafici, ecc. indispensabili per il corretto espletamento delle medesime.

3. Il medico che sottoscrive il suddetto certificato deve apporre firma leggibile corredata da timbro identificativo.

4. I cadaveri portatori di protesi elettroalimentate possono essere chiusi in cassa e destinati alla cremazione anche senza la rimozione di protesi, eccetto il solo caso di protesi elettroalimentate da radionuclidi. Tuttavia, anche in caso di protesi elettroalimentate non da radionuclidi, si potrà procedere alla rimozione secondo le procedure e il tariffario peraltro previsti dalla vigente normativa regionale, e questo sia in caso di cremazione in impianti non aggiornati tecnologicamente, sia in caso di trasporto in altre Regioni che lo richiedano, e comunque su richiesta e ad onere dell'avente titolo.

Art. 10 – RINVENIMENTO DI CADAVERI O PARTI DI CADAVERI O RESTI MORTALI O PERSONE IGNOTE

1. Chi scopre o viene a conoscenza del rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

3. I cadaveri di persone ignote rinvenuti nel territorio comunale, verranno, a cura del Comune, trasportati in apposito locale di osservazione. L'Ufficio di Stato Civile disporrà per la visita necroscopica e provvederà nel contempo alle obbligatorie denunce all'Autorità Giudiziaria.

Art. 11- AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI O DI PARTI AMPUTATE O RINVENUTE

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 74 del DPR 396/2000, salvo i casi in cui trovi applicazione l'art. 7 del DPR 285/1990.
2. L'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione deve contenere, o recare in allegato, l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile del Servizio o altro dipendente delegato.
3. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta, ai sensi dell'art. 2 della L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso.
4. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.

CAPITOLO 3° TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 12 -TRASPORTO FUNEBRE

1. Ai fini del presente regolamento costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3 e 4 del DPGR 8 agosto 2012 n. 7/R. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
3. Il trasporto funebre è svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
4. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.
5. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
6. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Uffici le Regionale del DPGR 8 agosto 2012 n. 7/R.
7. Facendo seguito a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 15/2011, il trasporto funebre è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.
8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
9. Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimenti interni al luogo del decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo. Le operazioni di trasferimento vengono svolte solo da personale incaricato dalla Direzione sanitaria competente che in nessun modo e per nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.
10. Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza previsti dalla Legge, ed ogni caso comprovati dal Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali. Assicura, inoltre, il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, sulla base di apposita convenzione sottoscritta con la competente Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri dell'A.S.L. CN1.
11. I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
12. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari

Art. 13 - DEFINIZIONE DI ATTIVITA' FUNEBRE

1. I requisiti e gli obblighi per lo svolgimento dell'attività funebre sono stabiliti dagli artt. 3,4,5,6 e 7 del D.P.G.R 8 agosto 2012 n. 7/R.

Art. 14 – MODALITA' DEL TRASPORTO E DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale n. 7/2012, ed è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, dalle disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria vigenti (D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R) e, nell'ambito comunale, dalle norme del presente regolamento.

2. Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

a) Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

4. Il Sindaco determina con proprio provvedimento gli orari di effettuazione dei trasporti funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso i luoghi di culto stabiliti dal Comune, sentiti i ministri di culto.

5. I cortei funebri debbono, di regola, svolgersi in automobile seguendo la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa o altro luogo di culto e da questi al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

6. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

7. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla L. 86/1990.

Art. 15 – NORME GENERALI DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di legge. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, sia all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato del Comune di decesso o di pregressa sepoltura. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra ai competenti uffici comunali.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione, nonché dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

Art. 16 – RITI RELIGIOSI E CIVILI

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. L'uso degli spazi per i funerali civili è gratuito.

Art. 17 – IMBALSAMAZIONE E TANATOPRASSI

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 7, l.r. 15/2011, i trattamenti per l'imbalsamazione e di tanatoprassi del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'espletamento delle procedure per l'accertamento di morte.

2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al Comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.

3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente, in particolare in materia di gestione dei rifiuti sanitari.

4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Art. 18 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO PER SEPPELLIMENTO

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere, resti mortali, ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione, che deve essere consegnata ai competenti uffici comunali.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso o, nel caso di trasporto conseguente ad esumazione, estumulazione, ritrovamento, dal Comune in cui si trovano il cadavere od i suoi resti.
3. Nel caso di trasporto fuori dal Comune, l'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire l'inumazione, la tumulazione, la cremazione, la dispersione o l'affidamento.
4. Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.
5. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo delle autorità competenti.
6. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve restare in consegna del vettore durante il trasporto stesso.

Art. 19 - RICEVIMENTO DI CADAVERI DA ALTRI COMUNI

1. I cadaveri provenienti da altri Comuni potranno essere ricevuti soltanto se muniti di autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco di provenienza e dal permesso al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile dove è avvenuto il decesso. Tali autorizzazioni dovranno essere consegnate agli Uffici comunali, direttamente o tramite personale incaricato dal Comune.

Art. 20 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Non si può procedere alla sepoltura se non è stata rilasciata l'autorizzazione al seppellimento da parte dell'Ufficiale di Stato Civile come prescritto dall'art. 141 del R.D. 9/7/1939, n° 1238.
2. Ai sensi dell'Art. 75 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, o è stato cremato senza l'autorizzazione del Sindaco, ne deve riferire immediatamente al Procuratore della Repubblica; questi a sua volta, dà immediata comunicazione del fatto all'Ufficiale dello Stato Civile se non è costui a riferirglielo.

Art. 21 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO PER SEPPELLIMENTO E CREMAZIONE

1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un'unica autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere in altro Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 22 - TRASPORTO SALME ALL'ESTERO E DALL'ESTERO

1. I trasporti salma da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Sindaco o suo delegato. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055 e s.m.i.
4. Per l'introduzione nel territorio nazionale di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata dei seguenti documenti:
 - certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dalla legge;
 - altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
5. L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente o via fax la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, oppure direttamente, al Comune in cui la salma è diretta.
6. Il Sindaco o suo dipendente delegato, rilascia l'autorizzazione prevista dall'art. 28 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

7. Per l'estradizione dal territorio nazionale di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere istanza al Comune di decesso, corredata dei seguenti documenti:

- nulla osta, per l'introduzione, rilasciato dall'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

8. Il Sindaco o suo delegato, ricevuta la domanda corredata come sopra, rilascia l'autorizzazione, informando il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Art. 23- TRASPORTO DI OSSA UMANE O DI ALTRI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ivi comprese le ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24 - 27 - 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i., non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme come prescritto dagli artt. 18 - 20 e 25 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile la identificazione del defunto cui appartenevano, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

4. Le ceneri devono essere riposte in un'urna sigillata, recante il nome e cognome del defunto.

CAPITOLO 4°

FERETRI

Art. 24 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 26.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla legge.

5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.

Art. 25 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 8 del Regolamento Regionale. 8 agosto 2012, n. 7/R.

2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 26 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. Le caratteristiche dei feretri sono indicate negli articoli 30,31,75 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 27 – FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI, DELLE EPIGRAFI E DEGLI ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE DELLA SALMA, RESTI O CENERI

1. Nel disporre della salma, dei resti mortali e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, qualora espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. In difetto, i familiari dispongono in base al seguente ordine:

- coniuge, ancorché legalmente separato e fino a quando non vi sia scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia all'art. 79 del DPR 285/1990 e come precisato nella Circolare Min. Sanità n. 24/1993),
 - figli e genitori,
 - gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale,
 - gli eredi istituiti, qualora non rientranti nelle precedenti categorie, i quali dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento.
3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.
4. Chi esercita la funzione prevista dal comma 2 del presente articolo è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.
5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.
6. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà, secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1, acquisendo le informazioni del caso.

Art. 28- GRATUITA' DEL SERVIZIO FUNEBRE

1. Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre, comprensivo di trasporto, fornitura di cassa da inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero o cremazione, per salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose, oppure per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il cui stato sia comprovato dal Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali.

Art. 29- PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inalterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II_ CIMITERO

CAPITOLO 5° INUMAZIONE ED ESUMAZIONE

Art. 30 - INUMAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE FOSSE (Inumazione)

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri.
4. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.

6. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari a 0,50 metri quadrati per fossa.
7. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro.
8. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Art. 31- CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.
2. Sul cippo verrà applicata una targa di materiale inalterabile con l'indicazione di: nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione in sostituzione del cippo di un copritomba e/o di una lapide in pietra o marmo. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al: nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto ed eventualmente una breve epigrafe.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. I richiedenti o loro aventi causa sono tenuti alla manutenzione di ceppi, lapidi e/o copritombe ai fini del mantenimento del decoro cimiteriale, pena sanzioni amministrative punite secondo la procedura prevista dagli artt. dal 106 al 110 del T.U. 3 maggio 1904, n. 383 e s.m.i.

Art. 32 CASSE DESTINATE ALLE INUMAZIONI

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
4. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
5. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 33 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. L'inumazione nel campo comune viene concessa per un periodo come indicato al successivo art. 68. Decorso il periodo concesso per la inumazione nei campi le salme verranno esumate per far luogo ad altri seppellimenti.
2. Le operazioni di esumazione richiedono preventiva autorizzazione da parte del Comune. La richiesta di autorizzazione va presentata attraverso apposito modulo all'ufficio competente.
3. Annualmente gli Uffici preposti al servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
4. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo comunale e presso il cimitero, **per una durata massima di un anno**. Per il contatto con i familiari il Comune, ove possibile, attiverà apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990.
5. Dell'avvenuta scadenza dell'inumazione dovrà essere data notizia mediante l'apposizione di avviso sulla fossa di inumazione, per una durata massima di sei mesi.

Art. 34 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Sindaco o delegato al servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie devono essere svolte di norma nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono. Non sono permesse esumazioni nel periodo commemorativo dei defunti e cioè dal 20 Ottobre al 10 Novembre.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione fino allo scadere del 40 anno dalla data di inumazione del cadavere ai sensi dell'art. 30 e 68 del presente regolamento;
- b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

5. Le operazioni di esumazione dovranno essere eseguite sempre nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.
6. Nella escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvenivano dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte in altre sepolture da essi acquistate nel recinto del cimitero.
7. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale di Polizia Municipale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente individuabile. In caso contrario saranno alienate a favore del Comune.
8. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di esumazione sono equiparati a rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 35 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione solamente dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per il trasporto in altre sepolture o per la cremazione.
2. Le modalità per le esumazioni straordinarie, ordinate dall'Autorità Giudiziaria o dal Sindaco o di persone morte per malattia infettiva contagiosa, sono quelle indicate dagli Artt. 83 e 84 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i.
3. Se sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente dell'ASL. L'ASL provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

CAPITOLO 6° TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 36 - TUMULAZIONE

1. Nei cimiteri sono realizzati complessi di sepoltura a tumulazione, ipogei od epigei, che possono prevedere più file e più colonne. I complessi possono contenere loculi per cadaveri, cellette ossario e cinerarie.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, stabilita dal Comune, una o più cassette di resti ossei ed urne cinerarie.
4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono stabiliti nell'allegato A al presente regolamento Regionale 8 agosto 2012, n. 7/R.
6. Se la gestione dei cimiteri è affidata a terzi, i Comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.
7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
8. In caso di indisponibilità di nuove sepolture a tumulazione a concessione individuale e per il periodo necessario alla realizzazione di manufatti conformi, i Comuni previa acquisizione dell'assenso dell'ASL e dell'ARPA, possono consentire la tumulazione in loculi privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza delle condizioni previste dal regolamento Regionale 8 agosto 2012, n. 7/R.:
9. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capitolo 9 del presente regolamento.

Art. 37 - CASSE DESTINATE ALLE TUMULAZIONI

1. Le salme destinate alle tumulazioni devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o

di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se di zinco, a mm. 1,5 se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 38- ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o, a richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno il Sindaco o da suo delegato ai servizi di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale.
4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco o da suo delegato ai servizi di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
5. Nell'eseguire le estumulazioni gli operatori dovranno osservare le indicazioni stabilite dalle disposizioni di legge.
6. Le estumulazioni dei feretri eseguite per essere trasportate in altra sepoltura devono essere eseguite, alla presenza del custode del cimitero e con l'opera dei necrofori, previo pagamento del dovuto tributo alle casse comunali.
7. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11/7/2003 n. 254.
8. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
9. Quando invece le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario di zinco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario o suo delegato.
10. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di estumulazione sono equiparati a rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.
11. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il loculo, si constati la perfetta tenuta del feretro e che il suo trasferimento in altra sede possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
12. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto delle norme stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i. e del presente Regolamento sul trasporto di feretri fuori Comune.
13. Le operazioni di estumulazione richiedono preventiva autorizzazione da parte del Comune. La richiesta di autorizzazione va presentata attraverso apposito modulo all'ufficio competente.

Art. 39 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni, per la cremazione o per il trasferimento in altra sepoltura;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
2. Per le estumulazioni straordinarie si applicano le stesse modalità e procedure dell'art. 38 del presente regolamento.

Art. 40 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Sono sottoposte a pagamento del corrispettivo previsto:
 - Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
2. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria si applica l'art.106 del Regio Decreto 23 dicembre 1865 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Art. 41 – RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 42 – OGGETTI DA RECUPERARE E DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni eseguite dal Comune si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne avviso agli Uffici Comunali prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati agli Uffici Comunali che provvederanno a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può distruggerli o impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
6. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPITOLO 7°

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 43 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, spetta, ai sensi della Legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20 e s.m.i. all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o da i suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del

codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. I comuni si dota di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

4. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione dal comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.

5. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

6. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 44- URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, agli urti e all'usura, quale cemento, vetroresina, plastica etc. (es. metalli vari).

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta cineraria, loculo o in terra, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

4. E' possibile altresì tumulare in aggiunta un'altra urna cineraria all'interno della celletta o loculo dietro pagamento di tariffa stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale.

Art. 45 - DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bastia Mondovì, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:

a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo comune con preesistente feretro;

b) interrate all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata in via esclusiva;

c) disperse;

d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.

3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

4. Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero ed il territorio comunale.

5. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire:

- in celletta individuale, anche in presenza di un'altra urna o resti;

- in loculo, anche in presenza di un feretro;

- in sepoltura in tomba di famiglia, anche in presenza di un feretro;

la durata della tumulazione è prevista in:

- 40 anni in celletta ossario/cineraria,

- 40 anni in loculo,

- 99 anni in sepoltura in tomba di famiglia,

6. L'inumazione in area cimiteriale è effettuata in campo comune per un periodo di 40 anni. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di

fossa. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale non biodegradabile in modo da assicurare l'identità e l'individualità delle ceneri.

4. Il servizio di inumazione e di tumulazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

Art. 46 – MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI AFFIDATE AI FAMILIARI

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 44, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.

4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel Cimitero comunale, informandone il Comune.

6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 47 – AFFIDAMENTO DELLE URNE CINERARIE

1. L'affidamento dell'urna contenenti le ceneri è subordinata alla volontà del defunto e può essere manifestata:

a) con disposizione testamentaria;

b) con dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

c) con una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.

2. Affidatario dell'urna può essere qualunque familiare, parente, convivente o associazione o ente, che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati espressamente liberamente scelta dal defunto.

3. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio.

4. In caso di disaccordi tra gli aventi diritto l'urna è temporaneamente depositata presso il locale di deposito del cimitero.

5. Può essere autorizzato anche l'affido di urne di ceneri già tumulate presso il cimitero e di quelle derivanti da cremazione di resti mortali o ossa derivanti da estumulazioni o inumazioni.

6. Ai fini di ottenere l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, l'affidatario deve presentare istanza nella quale devono essere obbligatoriamente indicati:

a) cognome e Nome e dati anagrafici del richiedente;

b) dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;

c) luogo e modalità di conservazione;

d) accettazione di possibili controlli da parte dell'amministrazione comunale;

e) dichiarazione di conoscenza delle normativa vigente in materia di conservazione delle ceneri;

f) la conoscenza della possibilità di trasferire le ceneri presso il cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla;

g) L'obbligo di informare preventivamente l'eventuale variazione del luogo di conservazione dell'urna.

7. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso previo nulla osta del Comune dove verranno conservate le ceneri.

8. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile competente, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia delle ceneri.

9. L'autorizzazione all'affido di urna cineraria relativa a ceneri già tumulate presso il cimitero o derivante da cremazione di resti mortali o ossa prodotti da estumulazione o esumazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di tumulazione, previo nulla osta del Comune dove verranno conservate le ceneri, nel caso si tratti di Comune diverso da quello di tumulazione.

10. L'urna può essere conservata presso l'abitazione di residenza dell'affidatario o presso l'abitazione di domicilio.
11. L'urna deve essere riposta in apposita nicchia muraria o armadio fissato al pavimento o al muro idoneamente protetti da apposita apertura e situati sia all'interno dell'abitazione che nelle sue pertinenze.
12. L'urna deve essere custodita dall'affidatario con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
13. Qualora l'affidatario decida di trasferire le ceneri in un altro Comune è necessario richiedere un nuovo atto di affidamento.
14. Le variazioni inerenti al luogo o al soggetto presso cui l'urna è conservata deve essere comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.
15. L'autorizzazione dovrà contenere tutte le prescrizioni previste dai commi 11, 12, 13 e 14 del presente articolo.
16. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi decidano di recedere dall'affidamento e dell'urna possono provvedere alla:
 - a) tumulazione presso il cimitero di destinazione in cellette ossario o cinerarie, in tombe di famiglia, in loculi contrattualizzati, fino al termine della concessione anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti fino ad un massimo di due tumulazioni;
 - b) conservazione presso il cinerario comune in forma anonima e collettiva;
 - c) interrimento nell'area cimiteriale a ciò destinata, a condizione che le urne cinerarie siano realizzate con materiali deperibili.
17. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica la rinuncia anche degli altri affidatari.
18. In caso di disaccordi tra gli aventi diritto l'urna è temporaneamente depositata presso il locale di deposito del cimitero. Trascorsi 60 giorni le ceneri vengo depositate presso il cinerario comune in forma anonima e collettiva.
19. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.
20. Il personale comunale, appositamente incaricato può procedere anche a controlli periodici, sulle corrette modalità di conservazione e sull'effettiva collocazione dell'urna.
21. In caso di violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, l'Amministrazione comunale si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.
22. Presso gli uffici comunali può essere predisposto apposito registro cimiteriale nel quale possono essere annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

Art. 48 – CREMAZIONE PER INSUFFICIENZA DI SEPOLTURE.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 40 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
2. Per la cremazione di cui al precedente comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni o delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 49 – AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI.

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge 30/03/2001 n. 130 e dalla L.R. 31/10/2007 n. 20 e s.m.i.
2. L'autorizzazione alla dispersione è concessa dall'Ufficiale dello stato Civile del Comune di decesso. Può essere autorizzata la dispersione anche in Comune diverso da quello di decesso previo nulla osta del Comune di dispersione. Per l'autorizzazione alla dispersione all'estero è necessario il nulla osta del Consolato straniero in Italia.

Art. 50 – PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI.

1. Per ottenere la relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 L.R. N. 20 del 31/10/2007, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- i dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
- il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante dichiarazione all'ufficiale di Stato Civile; la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della L.R. N. 20 del 31/10/2007.

Art. 51 –LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

- a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
- b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
- c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- c) nei fiumi;
- d) in mare;
- e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà alla dispersione. In mancanza di indicazione da parte del defunto sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

10. La richiesta di dispersione deve essere presentata con apposita domanda corredata dalla documentazione idonea a comprovare la volontà del defunto ad essere disperso e la giusta localizzazione del luogo di dispersione. E' ammessa anche la documentazione cartografica o fotografica. In caso di dispersione in mare o in aree privata è necessaria l'autorizzazione scritta rispettivamente o dell'autorità demaniale o del proprietario dell'area.

11. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

12. La dispersione delle ceneri deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria, salvo giustificati motivi.

Art. 52 -SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 130/2001, può essere realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. L'apposita targa, individuale o collettiva dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

Art. 53 -REGISTRI DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE DISPERSIONI

1. Presso gli uffici comunali è predisposto apposito registro cimiteriale, anche informatizzato, nel quale vengono annotati i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate, e nel caso di dispersione, il luogo della dispersione e il nominativo dell'incaricato alla dispersione.

CAPITOLO 8° POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 54 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113, 113-bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 9 della Legge Reg.le 15/2011.
3. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luoghi diversi dal cimitero, salvo i casi particolari e le autorizzazioni previste dagli artt. 101, 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i..
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche, sono riservate al personale addetto al cimitero, previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 55 - AMMISSIONE AL CIMITERO

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone di cui all'art. 67 del presente regolamento.

Art. 56- PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Comune elabora il Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale è adottato dal Consiglio Comunale ed è sottoposto al parere preliminare dell'ASL competente per il territorio.
3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi nota da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, i rapporti alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
4. Il Piano Regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
5. Il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

Art. 57- PLANIMETRIA DEI CIMITERI

1. Gli Uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria del cimitero esistente nel territorio del Comune.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando, a quelli esistenti, siano state apportate modifiche ed ampliamenti o previsti insediamenti di nuovi padiglioni per loculi individuali ed ossari o stabilite nuove aree da destinare a sepolcreti privati.

3. In dette planimetrie vanno indicate:

- le aree destinate alle inumazioni;
- le aree destinate alla costruzione di padiglioni per loculi e cellette ossario e cinerarie;
- le aree destinate alla costruzione di sepolcreti privati;
- l'area destinata all'ossario comune e cinerario comune;
- l'area destinata alla cappella;
- l'area destinata ai servizi cimiteriali, deposito materiali;
- l'area destinata a strade, vialetti, piazzali, parcheggi;

Art. 58 - OSSARIO COMUNE E CINERARIO COMUNE

1. Le ossa provenienti da esumazioni o da estumulazioni, le ceneri provenienti da cremazioni, non richieste dai familiari per altre destinazioni, sono conservate le prime nell'ossario comune previsto dall'art. 67 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285 e s.m.i., le seconde nel cinerario comune previsto dall'art. 80 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285 e s.m.i.,

2. I locali a ciò destinati devono avere i requisiti per la conservazione in perpetuo delle ossa e delle ceneri e devono essere sottratte alla vista del pubblico.

Art. 59 - ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo orari, differenziati per stagioni, stabiliti dal Sindaco.

2. Un esemplare di tali orari sarà tenuto affisso in permanenza all'entrata dei cimiteri.

Art. 60 - NORME DI COMPORTAMENTO NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua ove per "questua" si intende la richiesta di denaro a titolo personale;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.
- e) introdurre biciclette o qualsiasi altro veicolo che non sia per ragioni di servizio;
- f) introdursi con casse, ceste o involucri contenenti oggetti non attinenti al luogo;
- g) schiamazzare, giocare o comunque arrecare disturbo alla quiete del luogo;
- h) asportare indebitamente da sepolcreti privati, loculi, ossari, tombe e cappelle, fiori, vasi, tovaglie o altri addobbi;
- j) affiggere manifesti o scritti sui muri interni ed esterni;
- l) danneggiare fiori, vasi, portafiori o addobbi di qualsiasi sorta.
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- n) qualsiasi attività commerciale e/o di promozione e pubblicità commerciale.

Art. 61 - TRASGRESSIONI

1. I trasgressori alle disposizioni di cui al precedente articolo, saranno passibili di sanzioni amministrative stabilite dal Sindaco, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali di cui il fatto potesse essere passibile.

Art. 62 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco o suo delegato al servizio di Polizia Mortuaria.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 63 - LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI NEI CIMITERI

1. Nessun lavoro potrà essere compiuto da privati, nell'interno dei cimiteri, fuori dell'orario di apertura per l'accesso del pubblico e senza le prescritte autorizzazioni.
2. Non è permesso eseguire lavori di qualsiasi genere nei giorni festivi.
3. Nel periodo commemorativo dei defunti e cioè dal 26 Ottobre al 5 Novembre di ogni anno -dovrà cessare qualsiasi lavoro di costruzione, manutenzione o sistemazione a padiglioni comunali, tombe private da parte del personale comunale o privato ed i cimiteri dovranno essere sgombrati dai materiali di costruzione. I lavori in corso a tali epoche potranno essere ripresi dopo il 5 Novembre.

Art. 64 – FIORI, PIANTE E MATERIALI ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Sindaco o suo delegato al servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10, purché invasati. Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'Autorità per il taglio ed anche per la rimozione addebitandone i costi al concessionario o ai suoi successori.
4. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
5. Il Sindaco o suo delegato al servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
6. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 65 – RIFIUTI

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e/o locale vigente in materia.
2. Per i rifiuti assimilabili agli urbani quali: CARTA, PLASTICA, VETRO, METALLO, UMIDO, è consigliato lo smaltimento differenziato negli appositi contenitori.
3. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/03 e ss.mm.ii.

Art. 66 – RITROVAMENTI

1. Le ossa che fossero rinvenute durante l'esecuzione di lavori eseguiti dal Comune o da privati, dovranno essere collocate nell'ossario comune a cura del personale comunale addetto.

TITOLO III_ CONCESSIONI

CAPITOLO 9° CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 67 - DISPOSIZIONI GENERALI

Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) le famiglie aventi la residenza anagrafica nel Comune di **Bastia Mondovì**;
- b) i resti mortali delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- c) i resti mortali delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso in vita, la residenza e l'effettiva dimora;
- d) i resti mortali delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in edicole funerarie e/o in loculi già acquistati in precedenza;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i. i cui genitori sono residenti in vita nel Comune;
- f) i resti mortali di persone un tempo residenti in vita nel Comune (ultima residenza prima del trasferimento in casa di cura) e che al momento del decesso sono invece residenti in altri Comuni per motivo di ricovero in strutture socio assistenziali e/o sanitarie;
- g) i resti mortali di persone residenti altrove che tuttavia possano dimostrare di essere stati, in precedenza, residenti nel Comune di Bastia Mondovì per almeno 20 anni e che abbiano compiuto i 65 anni di età;
- h) i resti mortali di persone residenti altrove, che al momento del decesso non abbiano il coniuge o genitori o figli o fratelli e sorelle, nel luogo di residenza e conservino in questo Comune i genitori, i figli o fratelli e sorelle, anche eventualmente già defunti;
- i) i resti mortali di persone, residenti altrove, qualora il coniuge defunto sia già stato tumulato in precedenza nel cimitero di questo Comune.

Art. 68- CONCESSIONE DI FOSSE PER INUMAZIONI

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private, ai sensi dell'art.67 del presente Regolamento:
 - sono comuni le sepolture della durata di 40 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata (sepoltura in campo comune);
 - sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione a tempo determinato della durata di 99 anni;
2. Le concessioni di fosse per inumazioni in campo comune sono gratuite.
3. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area. I resti mortali potranno essere collocati in ossario comune, o su richiesta degli interessati, in apposite cassette ossario, sempre che non venga richiesta il rinnovo della concessione.
4. Le fosse sono date in concessione, previa domanda, in carta legale, diretta al Sindaco, al concessionario che indicherà i suoi dati anagrafici e la persona cui la fossa è destinata.
5. Le concessioni di fosse per inumazione quarantennale, a scadenza sono rinnovabili, per un periodo di ulteriori dieci anni, fatte salve le necessità del Comune.
6. Le religioni diverse da quella cattolica hanno l'obbligo di adeguarsi alle norme.
7. La durata massima di 40 anni per le sepolture per inumazione si calcola dal giorni del seppellimento. Qualora il suolo delle aree destinate all'inumazione sia per struttura geologica e mineralogia sfavorevole al processo di scheletrizzazione dei cadaveri, il Sindaco o suo delegato ai Servizi di Polizia Mortuaria, può, sulla base delle disponibilità delle aree, prorogare il predetto termine di un ulteriore periodo di 10 anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione del cadavere.

Art. 69 – SEPOLTURA PER INUMAZIONE DI PERSONE DI COMPROVATA POVERTA'

Le salme di persone in stato di comprovata povertà se sole, o la cui famiglia risulti in stato di assoluta indigenza, residenti nel Comune, ogni caso comprovata dal Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali, saranno inumate nei campi comuni del cimitero comunale a cura e spese del Comune.

Art. 70 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni, fatte salve quelle assegnate prima dell'entrata in vigore del DPR n. 803/1975, sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la durata è fissata:
 - per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività: in 99 anni dalla data di stipula del contratto.
 - per le aree ad inumazione in campo comune: in 40 anni dalla data di inumazione della salma per la quale l'area è stata concessa
 - per cellette ossario e cellette cinerarie: in 40 anni dalla data di tumulazione dei resti della salma per la quale il loculo è stato concesso.
 - per i loculi individuali: in 40 anni dalla data in cui il loculo è stato concesso.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione dei loculi per una sola volta per un periodo di tempo di anni 20 (venti), dietro il pagamento del canone di concessione.
4. Non è consentito il rinnovo delle concessioni delle cellette ossario.
5. Qualora il suolo delle aree destinate all'inumazione sia per struttura geologica e mineralogia sfavorevole al processo di scheletrizzazione dei cadaveri, il Sindaco o suo delegato ai Servizi di Polizia Mortuaria, può, sulla base delle disponibilità delle aree, prorogare il predetto termine di un ulteriore periodo di 10 anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione del cadavere
6. Il prezzo della concessione dei loculi è stabilito con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.
7. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione di soli resti ossei o di urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.
8. Ogni celletta ossario può contenere fino ad un massimo di tre cassette di zinco contenenti i resti di tre salme.
9. Ogni celletta ossario può contenere le ceneri di due soli defunti.
10. I loculi individuali e le cellette ossario e cinerarie sono dati in concessione, previa domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, firmata dal concessionario che indicherà i suoi dati anagrafici e la persona cui il loculo individuale è destinato o le persone cui a celletta ossario è riservato.
11. La decorrenza delle concessioni inizia dal giorno della stipula dell'atto di concessione, mentre per l'inumazione dal giorno del seppellimento della salma.
12. Gli impresari di pompe funebri ed i loro familiari non potranno essere concessionari di alcun genere di sepoltura per conto terzi.
13. Il relativo contratto verrà stipulato su esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del prezzo stabilito presso la Tesoreria Comunale.
14. Le spese per gli atti di concessione sono a completo carico del concessionario.
15. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono in solido a carico dei privati concessionari. In caso di morte dei concessionari originari le spese sono a carico degli eredi.

Art. 71 – TUMULAZIONI PROVVISORIE IN LOCULI

La tumulazione provvisoria di una salma è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata ad un massimo di 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il Comune può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati fra quelli disponibili, previo pagamento di un canone stabilito con provvedimento deliberativo dalla Giunta Comunale, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private o in loculi da costruire dal Comune e che non siano ancora disponibili;
- b) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
- c) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione riparazione o ricostruzione di opere;
- d) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità.

Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione definitiva entro i termini stabiliti, il Comune procederà all'assegnazione del loculo a titolo definitivo con addebito del pagamento del prezzo intero di concessione, senza cioè decurtare dal prezzo il canone già versato per la tumulazione provvisoria.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario.

Nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui ai punti a), b), c), d) e non siano disponibili loculi per il deposito provvisorio, è consentito il deposito provvisorio in loculi già oggetto di concessione, dietro presentazione del consenso scritto del concessionario. A tale tipo di deposito provvisorio si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 72 - ISCRIZIONI SULLE LASTRE DI MARMO A CHIUSURA DEI LOCULI

1. Per ogni loculo o celletta ossario è prevista una chiusura con lastra di marmo fornita dal Comune e compresa nel prezzo del loculo. Su di essa, a spese del concessionario, potranno essere poste nome e cognome del defunto (per le donne coniugate o vedove anche il cognome del marito) data di nascita e di morte, fotografia, porta fiori.
2. La manutenzione di tali decorazioni è a carico del concessionario. Previa richiesta di autorizzazione al Comune potrà essere installata la lampada votiva.
3. La tipologia delle scritte deve essere uniforme a quelle già esistenti (sia nel carattere che nel materiale).
4. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 73 - LAPIDI, MONUMENTI E CROCI

1. Le lapidi, i monumenti funerari, le croci, i copritomba ed ogni altro manufatto, rimossi in seguito alla scadenza delle concessioni, passeranno in proprietà del Comune, che ne potrà disporre liberamente.

Art. 74 – AREE E TOMBE DI FAMIGLIA

1. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di tombe di famiglia:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia o monumentali è riservato alla persona del concessionario e a quella della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario.

In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. Il concessionario può trasmettere tale diritto d'uso ai suoi eredi legittimi o testamentari, secondo le norme previste dal diritto civile per le successioni ereditarie. Ove sussistano ragioni di pubblico interesse, il Comune può non riconoscere come nuovo concessionario l'avente causa del titolare della concessione. A tal fine gli interessati devono notificare l'avvenuta successione al Comune il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto contrario alla trasmissione.

3. Gli eredi legittimi aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui al presente comma sono individuati fra i parenti in linea retta e i loro coniugi e in linea collaterale fino al 6° grado e gli affini fino al 4° grado. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, nonché per i loro coniugi, il diritto alla tumulazione/inumazione si intende implicitamente acquisito direttamente dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare o congiuntamente dai contitolari della concessione con apposita dichiarazione da essi sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, da presentare al responsabile del servizio che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il relativo nulla osta.

5. Esclusivamente su richiesta dei concessionari, può essere consentita la tumulazione/inumazione di persone con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti degli stessi, così come previsto dall'art. 93 del DPR 285/1990.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

7. Nel caso di rinuncia o abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile, se non per testamento o successione legittima. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro.

10. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

11. Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che possono in ogni tempo essere modificate ed impiegate per esigenze del cimitero.

12. Le costruzioni devono essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e di costruzione delle tombe di famiglia, le modalità e condizioni di rilascio del provvedimento autorizzativo si fa riferimento al Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

13. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

14. Ad opera finita e prima dell'uso, le tombe sono soggette al rilascio dell'autorizzazione all'usabilità da parte del Responsabile del Servizio Tecnico allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita in conformità al progetto approvato.

15. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che

il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza o di igiene. In caso di morte dei concessionari originari le spese sono a carico degli eredi.

16. Qualora un sepolcreto privato si trovi in stato di abbandono ed il concessionario o gli aventi diritto non provvedano alle occorrenti opere di restauro, potrà il Comune revocare la concessione e rientrare gratuitamente in possesso del sepolcreto e dell'area disponendone a proprio favore. A tal fine, accertato lo stato di abbandono, il Sindaco o suo delegato addetto ai servizi cimiteriali dà inizio alla procedura di decadenza, notificando specifica diffida ai concessionari o aventi diritto; se questi risultano sconosciuti o comunque irreperibili, apposito avviso è posto sulla sepoltura e contemporaneamente è affisso all'Albo Pretorio del Comune, nonché alle porte d'ingresso del Cimitero per la durata di un anno, indicandovi gli estremi della concessione per la quale si è iniziata la procedura di decadenza e invitando gli eventuali aventi diritto a presentare le osservazioni del caso.

Trascorsi trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, viene dichiarata la decadenza della concessione con provvedimento della Giunta Comunale, che ha efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

A cura del Comune, le salme giacenti nei sepolcreti predetti saranno trasferite in loculi disponibili, ai fini del raggiungimento dei termini e delle condizioni per la riduzione e deposizione d'ufficio nell'ossario generale, mentre i resti mortali già mineralizzati saranno direttamente versati nell'ossario generale stesso.

Art. 75 LOCALI CIMITERIALI

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

2. Compatibilmente con le dimensioni, nel loculo può essere tumulato un solo feretro oppure, a richiesta degli interessati, anche una cassetta ossario o urna cineraria, previo pagamento della relativa tariffa da stabilirsi dalla Giunta Comunale.

3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona individuata nell'atto di concessione.

4. I loculi abbandonati prima della scadenza della concessione rientrano nella piena disponibilità del Comune, senza diritto di rimborso alcuno a favore del concessionario.

5. Qualora invece il loculo non sia stato utilizzato o si sia reso libero prima della scadenza della concessione per estumulazione della salma cui è stato destinato, è ammessa la retrocessione al Comune alle condizioni di cui al successivo art. 77.

6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del prezzo stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 76 – MODALITA' DI CONCESSIONE E SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto sottoscritto fra le parti in forma di scrittura privata o atto pubblico contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

3. L'uso dei loculi, delle cellette ossario o cinerarie e delle aree ad inumazione privata viene concesso a chiunque ne faccia richiesta fatta salva la disponibilità di spazio e la priorità per i residenti e per coloro che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 67 del presente regolamento.

4. Le tariffe di concessione dei loculi, delle cellette ossarie o cinerarie, delle aree ad inumazione private e delle aree per la costruzione di tombe di famiglia, da destinare alla tumulazione/inumazione di salme o resti di persone residenti o non residenti, ricevute nel Cimitero sono stabilite dalla Giunta Comunale.

5. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma esclusivamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria.

6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo, secondo disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

8. Il Responsabile del Servizio Amministrativo, o suo delegato, rilascia le concessioni amministrative concernenti il diritto d'uso di aree o manufatti cimiteriali secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

9. Il Responsabile del Servizio Amministrativo, o suo delegato, provvede altresì all'emanazione degli atti di revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni suddette.

10. Alla morte del titolare della concessione, questa passa ai legittimi eredi, ai sensi del codice civile con esclusione di ogni disponibilità testamentaria. Gli stessi devono comunicare al Comune il nominativo degli eredi, i quali diventano solidalmente responsabili della manutenzione del sepolcro, nonché titolari della concessione ai fini del diritto d'uso.

Art. 77 - RETROCESSIONE DALLE CONCESSIONI DI LOCULI E DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

1. Nei casi di inutilizzo e di estumulazione o esumazione per trasferimento dei feretri o dei resti in altra sede prima della scadenza del periodo di concessione, il loculo, la celletta o la tomba di famiglia ritornano di diritto in piena proprietà del Comune, con facoltà di concederli in uso ad altri.
2. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune il quale ha facoltà discrezionale di acconsentirla. In tale caso il Comune rimborserà in base alle tariffe disposte con Delibera di Giunta.
3. Le aree concesse per uso di sepolture private in cappelle e tombe di famiglia possono essere retrocesse al Comune ed in tal caso verrà effettuato un rimborso in base alle tariffe disposte con Delibera di Giunta
4. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie o a seguito della scadenza della concessione, ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione senza alcuna retrocessione al concessionario.
5. La domanda di retrocessione dovrà essere formulata per iscritto dal concessionario o dagli aventi causa. Il richiedente dovrà esibire l'atto di concessione o qualsiasi altro documento in suo possesso per provare il proprio diritto e, qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte dall'autorità giudiziaria direttamente tra i medesimi restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi. Le eventuali salme o resti inumati o tumulati dovranno essere esumati o estumulati con le procedure prescritte a seconda dei casi a spese dei richiedenti la retrocessione.

Art. 78 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

Art. 79 - CONCESSIONI PREGRESSE E MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo che i concessionari non intendano avvalersi della facoltà di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando per sé e discendenti o eredi, alla eventuale perpetuità della concessione.
2. La durata ed il diritto di concessione dei loculi, relativamente ai contratti stipulati tra il 10 febbraio 1975 ed il 23 gennaio 1976, prevista in anni trenta nell'atto di concessione e nelle norme regolamentari allora in vigore, viene confermata.
3. Relativamente alla disciplina del "diritto al sepolcro", alle concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono riconosciute, laddove esplicitamente riportate nelle norme contrattuali sottoscritte fra le parti e fino alla capienza del sepolcro, il pieno godimento e la piena trasmissibilità in perpetuo o per un periodo determinato secondo quanto disposto dall'atto concessorio, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal Codice Civile libro Secondo, Titolo II e III (sepolcro ereditario);
4. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione "Juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione a favore di coloro che risultino legati da un vincolo di parentela o ereditarietà nei confronti del presunto intestatario, fino alla capienza del sepolcro.
5. Essendo la forma scritta elemento essenziale della concessione amministrativa, il Comune potrà sempre richiedere agli eredi del presunto intestatario della sepoltura privata, o ai discendenti del medesimo e con il consenso di questi ultimi, di stipulare una nuova concessione secondo la normativa statale e regolamentare vigente. In tal caso il nuovo intestatario della concessione potrà disporre dei loculi/sepulcri che si renderanno disponibili a seguito di estumulazioni o esumazioni per nuove sepolture.
6. All'esaurirsi della capacità ricettiva di sepolture di cui al comma 3 e 4, previa domanda e pagamento della relativa tariffa di concessione, il concessionario di sepoltura privata perpetua ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa.
Sui posti in tal modo resi liberi, le successive inumazioni e tumulazioni soggiacciono alle vigenti disposizioni in ordine alle dimensioni, caratteristiche della sepoltura. I resti oggetto di estumulazione dovranno essere posti nell'ossario comune o tumulati in nuovo loculo ossario, salvo la presenza di ossario nella sepoltura privata.

7. La modifica di una concessione perpetua per qualsiasi motivo dà origine a una nuova concessione a tempo determinato, regolata con le modalità e durata previste nel presente regolamento.

8. Le concessioni perpetue si estinguono con la soppressione del cimitero, e possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

9. L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni che comportino il completo svuotamento di una fossa multipla costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.

Art. 80 – RINUNCIA A CONCESSIONI PERPETUE SU INVITO DELL'ENTE

1. Al fine di ristabilire un corretto equilibrio nelle disponibilità del cimitero, il Comune promuove iniziative volte a favorire l'estinzione o la trasformazione delle concessioni a tempo indeterminato rilasciate entro la data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975.

2. Il concessionario originario o il soggetto subentrato, su invito dei servizi cimiteriali, può sottoscrivere una rinuncia irrevocabile alla concessione a tempo indeterminato di cui è titolare. In tal caso il comune emetterà una concessione gratuita per l'uso di una celletta ossario per anni 40, ovvero per l'uso di altra tomba o colombaro già oggetto di concessione per la riunione dei resti mortali, sostenendone le spese derivanti dai lavori di estumulazione e riposizionamento dei resti. La concessione oggetto di rinuncia rientrerà quindi a pieno titolo nella disponibilità del Comune per essere nuovamente utilizzata secondo le procedure ordinarie per le tumulazioni con concessione a tempo determinato nei limiti massimi previsti dal presente regolamento.

3. Con le medesime modalità e nei tempi previsti dal precedente comma, il soggetto avente titolo potrà optare, su invito del servizio cimiteriale, per un mutamento di rapporto consensuale consistente nella rinuncia volontaria all'uso perpetuo della sepoltura a fronte dell'emanazione di un nuovo atto consensuale a tempo determinato, senza alcun onere a carico dello stesso. La durata massima della nuova concessione, non può superare quella prevista dal presente regolamento per le tipologie di sepolture analoghe, ed alla stessa si estendono inoltre tutti gli istituti previsti per le concessioni a tempo determinato.

Art. 81 – SCADENZA E DECADENZA DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Le scadenze delle concessioni di sepolture private dovranno essere segnalate tramite pubbliche affissioni nel rispettivo Cimitero, nonché all'albo pretorio on line del Comune, da eseguirsi in qualsiasi periodo e di preferenza, per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

2. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la decadenza delle concessioni di sepolture private per i seguenti motivi

- di funzionalità;

- di decoro;

- per violazioni del presente regolamento;

- per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del cimitero o delle concessioni loro assegnate;

- decorso il termine di due anni dalla data dell'atto di concessione dell'area per la costruzione della tomba di famiglia senza che si sia provveduto a richiedere il prescritto titolo autorizzativo per l'esecuzione dei lavori

- per la mancanza di manutenzione ordinaria o straordinaria della sepoltura o delle relative opere che sono ritenute indispensabili da parte dell'Amministrazione Comunale per ragioni di sicurezza o di igiene.

2. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza, a seguito relazione motivata dell'Ufficio Tecnico Comunale, il Responsabile del Servizio Amministrativo provvede alla pronuncia della decadenza della concessione diffidando il concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, a provvedere entro 90 giorni.

3. Decorso il termine di cui alla diffida senza che sia stato provveduto in merito oppure in caso di irreperibilità degli interessati, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio informatico comunale e presso il Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, inoltre verrà attivato apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90.

4. La dichiarazione di decadenza è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

Art. 82 – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito all'art. 70 del presente regolamento.

2. Le concessioni si estinguono:

a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;

b) con la soppressione del cimitero;

c) per revoca di cui all'art.78.

3. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPITOLO 10° MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BENI COMUNALI

Art. 83 - MANUTENZIONE E PULIZIA EDIFICI COMUNALI

1. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali all'interno del recinto cimiteriale, così come la pulizia di detti beni è affidata di norma agli operai del Comune.

2. I lavori di manutenzione straordinaria possono anche essere affidati a ditte esterne, ed in tale eventualità le modalità di esecuzione di detti lavori saranno stabilite in uno speciale capitolato.

3. I concessionari di sepolcreti privati devono provvedere direttamente alla manutenzione ed alla conservazione dei loro beni.

Art. 84 - MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI

1. Il Comune si riserva di provvedere alla manutenzione dei giardini, alberi e aree verdi dei cimiteri sia con personale comunale, sia mediante appalto.

2. Nella eventualità della seconda ipotesi, le modalità di esecuzione di questo servizio saranno concretate in uno speciale capitolato.

TITOLO IV_ LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI -IMPRESE FUNEBRI

CAPITOLO 11° IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 85 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà darne comunicazione al Responsabile del Servizio Tecnico.

4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni e divieti di cui agli artt. (49 e 50) del presente regolamento.

Art. 86 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune.

2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

5. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente una comunicazione al Responsabile del Servizio Tecnico.
7. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, lapidi, ricordi, e similari.
8. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.
9. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate

Art. 87 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI

1. se non svolto direttamente dal Comune, l'impresa che ha in gestione il Servizio di manutenzione Cimiteriale è tenuta all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dell'Impresa è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- d) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- e) esercitare, durante l'orario di apertura al pubblico la vigilanza affinché da parte dei visitatori venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata;
- f) segnalare all'Amministrazione Comunale l'esecuzione di lavori non autorizzati ed eventuali danni alla proprietà comunale o a quella privata;
- g) curare la pulizia del cimitero, dei locali e degli spazi annessi;
- h) provvedere alla regolare disposizione delle fosse e dei cippi;
- i) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- l) ricevere ed accompagnare le salme fino al luogo della sepoltura accertandosi della loro esatta destinazione;
- m) provvedere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni);
- n) consegnare all'Ufficio comunale competente gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.
- o) vigilare sull'attività delle imprese autorizzate a svolgere lavori edili nel contesto dell'area cimiteriale
- p) osservare le specifiche norme in materia di prevenzione negli ambienti di lavoro e della salute dei lavoratori (TU n.81/08)

Al personale suddetto è vietato:

- a) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- b) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

CAPITOLO 12° IMPRESE FUNEBRI

Art. 88 – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

1. L'attività funebre, ai sensi dell'art. 14 del presente regolazione, è definita all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 7/2012.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti all'art. 3 del Reg. Reg.le n. 7/2012.
3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Amministrativa è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE FINALI E TRANSITORIE

CAPITOLO 13° DISPOSIZIONI VARIE

Art. 89 - DOCUMENTAZIONE

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuta la documentazione relativa alle concessioni cimiteriali ed ai loro aggiornamenti. Detta documentazione, può essere tenuta, se del caso, con mezzi informatici.

La documentazione fa riferimento ai seguenti dati:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data del rilascio della concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione

Art. 90 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla inumazione/tumulazione, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di chiusura feretro; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990,
- l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, resti e feti.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 91 – SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPITOLO 14° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 93 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 94- SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'organo preposto all'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite nel regolamento, è il Comune, ed in particolare la Polizia municipale, come si può evincere anche dal disposto dell'articolo 2, comma 6, del r.r. 7/2012, il quale sancisce che tra le funzioni dei Comuni vi sono quelle dell'ordine e della vigilanza sull'attività funebre, salvo che il fatto non costituisca reato (art. 32, comma 1, r.r. 7/r).

2. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, queste sono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento delle violazioni delle norme del regolamento è effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi ed alle modalità stabilite dagli articoli 13 e 14 della L. 689/1981.

3. In relazione al regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali), si applicano le sanzioni previste dall'art. 32 del suddetto regolamento.

Art. 95- RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed alla legislazione sanitaria vigente, nonché alla normativa regionale in vigore.

2. Il Sindaco quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 3 febbraio 1915, n. 148 può ordinare l'esecuzione dei lavori fissando il giorno entro il quale devono essere terminati ed in mancanza eseguirli d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 96- EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente e le sue successive modificazioni cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 97- SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE- MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 98 TARIFFE

1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

Art. 99 NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n° 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. N. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. N. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), , nonché alla Legge Regionale 31/10/2007, n. 20, alla Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 ed al Regolamento Regionale D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7.

Art. 100 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua seconda pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come previsto dallo Statuto Comunale vigente.

CAPITOLO 15°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 101- CONCESSIONI DI AREE

1. Tutte le sepolture la cui concessione è stata rilasciata con regolare atto anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore al momento della concessione stessa.